

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AVEZZANO COMES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1969

Attribuzione ai mutilati ed invalidi di guerra
della qualifica di combattente e dei benefici ad essa inerenti

ONOREVOLI SENATORI. — Le molteplici proposte di legge presentate in questa legislatura alla Camera dei deputati in materia di benefici combattentistici, intese a dare uno stabile riconoscimento ed un giusto compenso a chi al servizio ed alla difesa della Patria ebbe a sacrificare gli anni migliori della giovinezza procrastinando l'inserimento nella vita sociale e produttiva o ritardando la propria carriera, ripropongono il problema dell'equiparazione agli ex combattenti di coloro che, in servizio militare o di militarizzato, presso reparti non operanti, subirono mutilazioni o infermità non in conseguenza di azioni anche episodiche di guerra.

La qualifica di combattente, limitata in origine a coloro che erano stati riconosciuti partecipanti alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi, è stata successivamente attribuita o estesa ad altre categorie di soggetti la cui condizione storica la legge ha ritenuto pari o assimilabile a quella dei combattenti, o così legata con il fatto bellico da essere a quella assimilabile per motivi di giustizia distributiva e sociale.

Così il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, ha attribuito la qualifica di combattenti ai legionari fiumani, il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai combat-

tenti in Africa orientale durante la guerra 1935-36, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ai combattenti della guerra 1940-45, il regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, l'ha estesa agli orfani di guerra e loro assimilati, la legge 11 gennaio 1943, n. 36 ai marittimi mercantili caduti, feriti, mutilati o invalidi per fatto di guerra, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, ai cittadini deportati dal nemico durante la seconda guerra mondiale, il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati ed il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, ai dipendenti della Marina addetti al dragaggio delle mine, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 93, l'ha attribuita ai partigiani, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, ai profughi dai territori di confine ed il decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 104, a quelli dell'Africa Orientale, mentre la legge 2 aprile 1958, n. 364, la attribuiva anche ai cittadini italiani altoatesini che, durante la seconda guerra mondiale, hanno combattuto nelle forze armate germaniche.

Peraltro, fino ad oggi, per quanto ciò possa apparire assurdo e ponga certamente in essere viva incongruenza nella legislazione in materia, la qualifica combattentistica

non è attribuita ai mutilati ed invalidi di guerra che non abbiano partecipato ad azioni di truppe combattenti, a prescindere dal fatto, di ordine morale e pratico rilevantissimo, della mutilazione o dell'invalidità contratta a causa della guerra.

Com'è noto la nostra legislazione pensionistica, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e delle altre disposizioni che l'hanno estesa a categorie di soggetti non direttamente previsti nelle sue norme, riconosce il diritto a pensione di guerra, e giustamente, non soltanto ai combattenti che hanno contratto ferite, lesioni o infermità in reparti operanti in azioni di guerra oppure nello stato di prigionia di guerra, ma anche ai militari che, durante lo stato di guerra ne sono stati comunque vittime, anche al di fuori delle zone di combattimento purchè in dipendenza da causa di servizio, nonchè ai cittadini, non militari, militarizzati al seguito di truppe operanti ed ai cittadini, anche non militarizzati, mutilati o invalidi per qualsiasi fatto di guerra che sia stato causa violenta, diretta ed immediata dell'invalidità o del suo aggravamento.

Con le leggi 18 maggio 1967, n. 318, e 18 marzo 1968, n. 313, a partire dal 1° gennaio 1968, sono state inoltre unificate le misure delle pensioni di guerra già differenziate a seconda se trattavasi di minorati combattenti o meno.

Non è da dubitarsi che tutti costoro siano stati colpiti a causa della guerra ben più che non gli stessi combattenti che non vi hanno riportato ferite o lesioni, o comunque non meno di questi, e soprattutto di altre categorie di soggetti cui la qualifica

combattentistica è stata attribuita o estesa da alcune delle disposizioni citate.

Cosicchè l'attribuire la qualifica di combattenti a tutti i mutilati ed invalidi di guerra, immediatamente e per il solo fatto che ha dato luogo al riconoscimento del loro diritto a pensione di guerra, appare non soltanto conforme a giustizia ed a logica giuridica — talchè per determinati soggetti, tale estensione è stata contemplata in alcuni provvedimenti particolari, come ad esempio, il decreto del Ministero della pubblica istruzione 1° settembre 1961 per l'applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831 — ma appare atto necessario a colmare una grave lacuna, ed anzi una evidente e non commendevole incongruenza della nostra legislazione in materia.

A ciò intende provvedere l'articolo 1 del presente disegno di legge.

L'articolo 2 ispirandosi ad una corretta interpretazione dell'articolo 1, per il quale la qualifica di invalido e mutilato di guerra integra necessariamente in sè quella di combattente, ed anche ai fini pratici per offrire agli interessati una sicura e comoda possibilità di documentazione onde conseguire rapidamente i benefici loro attribuiti dalla legge, dispone che, per documentare l'acquisita qualifica combattentistica, siano sufficienti gli stessi documenti che comprovano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra.

Così chiarita l'opportunità del disegno di legge, abbiamo fiducia che il Parlamento vorrà approvarlo come una necessaria integrazione della nostra legislazione in questa materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici comunque concessi dalle leggi ai combattenti sono in ogni caso attribuiti ai mutilati ed invalidi di guerra titolari di

pensione ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

I benefici concessi ai combattenti da precedenti disposizioni verranno attribuiti ai soggetti di cui al precedente comma con decorrenza dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Ai fini della documentazione della qualifica di combattente, è in ogni caso sufficiente il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità di guerra, rilasciata dalla Direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra competente per territorio, nella quale siano indicati i documenti in base a cui è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.